

PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capitolo 1: **Ambito oggetto di Piani o Programmi Attuativi ancora efficaci**

1.1 Sono fatte salve le previsioni dei Piani o Programmi Attuativi efficaci od adottati alla data di adozione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio anche se le loro previsioni risultano con essa contrastanti.

1.2 I Piani o Programmi Attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati in corso di realizzazione o comunque approvati, verranno realizzati sulla base delle norme vigenti al momento dell'approvazione ed in conformità a quanto sottoscritto nella convenzione.

Allo scadere della convenzione, se il Piano o Programma Attuativo non è stato ultimato, rimarranno comunque vigenti gli indici di edificabilità del Piano o Programma stesso.

Tali indici potranno essere modificati solo mediante una variante al Piano delle Regole e/o Documento di Piano e/o Piano dei Servizi che ridefiniscano la zonizzazione urbanistica dell'ambito.

Allo scadere o comunque alla decadenza della convenzione urbanistica l'Amministrazione Comunale procederà con apposito atto ricognitivo a verificare lo stato di attuazione, sia con riguardo alle trasformazioni che nel merito degli accordi convenzionali sottoscritti.

L'atto ricognitivo sarà supporto indispensabile per determinare:

- a- la possibilità di sottoporre gli ambiti (anche in parte) alla disciplina prevista dal Piano delle Regole;
- b- alla necessità di ricorrere alla formazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati.

Qualora in sede di Piano o Programma Attuativo fosse stato utilizzato un indice territoriale inferiore a quello previsto dalla Variante Generale al PGT e la convenzione non fosse ancora scaduta, tramite una variante agli stessi è possibile utilizzare la massima capacità edificatoria.

I mutamenti di destinazione d'uso conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, sono ammessi anche nell'ambito di Piani o Programmi Attuativi in corso di realizzazione.

- 1.3 L'amministrazione Comunale, tramite propria determinazione motivata, si riserva la facoltà di programmare l'edificazione degli ambiti di trasformazione, definendone le modalità ed i tempi, di conseguenza se accettare o meno la presentazione dei Piani o Programmi Attuativi, senza che ciò costituisca variante agli atti della Variante Generale al PGT.
- 1.4 Le domande per interventi edilizi contrastanti con le previsioni del Piano di Governo del Territorio presentate anteriormente alla sua adozione, potranno essere accolte se, alla data dell'adozione stessa, risulterà già maturato il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il dirigente o il responsabile dell'ufficio avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni.
- 1.5 Per le aree e gli edifici eventualmente alienati dall'amministrazione comunale prima dell'adozione della presente Variante Generale al Piano di Governo del Territorio sono fatti salvi eventuali specifici diritti e pattuizioni contenuti esplicitamente negli atti di alienazione.
- 1.6 E' fatto salvo quanto previsto all'art.93 della L.R. 12/2005 e s.m.i..